



TRIBUNALE FEDERALE

SENTENZA n. 3/2015

procedimento n. 7/2015

Il Tribunale Federale composto da:
Avv. Flaminia Longobardi – Presidente
Avv. Lorenzo Tassone – Componente
Avv. Paolo Clarizia – Componente

In merito al procedimento federale r.g.n. 07/2015, aperto a seguito dell'atto di deferimento della Procura federale in atti (n. 7/2015) nei riguardi dell'atleta e tesserato federale Marco Babuin, in relazione a dichiarazioni rese nel corso di un'intervista rilasciata a un giornalista del Gazzettino di Pordenone e ad alcune frasi comparse sul profilo Facebook dell'atleta.

Il Presidente fissava udienza per la data del 7 ottobre 2015, alla quale è comparso esclusivamente il Sostituto Procuratore, dott. Francesco Schippa.

Nel corso dell'udienza il Collegio rilevava la regolarità delle comunicazioni e la mancata costituzione dell'incolpato ne dichiarava la contumacia.

La Procura concludeva ribadendo il contenuto dell'atto d'incolpazione e, in particolare, domandando l'accertamento dell'illecito di cui all'art. 3, lett. d) del Regolamento di Giustizia e per l'effetto la condanna all'applicazione della sanzione della deplorazione ex art. 5, lett. b) del Regolamento di Giustizia. Il Tribunale Federale si riservava.

A scioglimento della riserva il Tribunale Federale:

- considerato il contenuto della denuncia del Vice Presidente Petromer;
- visti gli atti allegati dalla Procura: l'articolo pubblicato su "Il Gazzettino Pordenone" del 20 luglio 2015 e il messaggio pubblicato su Facebook il 18 luglio 2015;
- ritenuto che l'illecito risulta provato per *tabulas*, attesa la portata senz'altro lesiva dell'immagine della federazione e dei suoi organi di quanto dichiarato dal Sig. Babuin su Facebook;
- di contro non ritiene lesive le dichiarazioni rilasciate su "Il Gazzettino Pordenone", costituenti mera manifestazione della libertà di espressione;

Il Tribunale ritiene equo

P.Q.M.

accertata la violazione dell'art. 3 c. 1 lett. d) del Regolamento di Giustizia, dichiarare la colpevolezza dell'incolpato Sig. Marco Babuin e applicare al tesserato la pena della deplorazione ex art. 5 c. 1 lett. b) del Regolamento di Giustizia.

Roma, 7 ottobre 2015

Avv. Flaminia Longobardi – Presidente
Avv. Lorenzo Tassone
Avv. Paolo Clarizia